

INTESA OPERATIVA

AL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA (ITALIA) E LA REGIONE ISTRIA (CROAZIA)
SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO FRONTALIERO

Trieste, 4 dicembre 2003

PREMESSO CHE:

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Istria, di seguito denominate “le Parti Contraenti”, hanno sottoscritto un “Protocollo di collaborazione” in data 22 febbraio 1999 per promuovere la collaborazione transfrontaliera;

l’articolo VII del Protocollo impegna le Parti Contraenti all’osservazione delle dinamiche del mercato del lavoro”, nonché a sostenere “la cooperazione nei settori del lavoro e della sicurezza sociale”;

l’articolo XXI prevede che “il Protocollo potrà essere integrato con successivi allegati qualora le Parti Contraenti intendano regolare ulteriori aspetti relativi alla materie di specifico interesse”;

le Regioni Friuli Venezia Giulia e Istria condividono la necessità di promuovere accordi tra i rispettivi Governi nazionali, per meglio disciplinare l’ingresso di cittadini delle rispettive Regioni per motivi di lavoro e per lo svolgimento di attività lavorative a seguito di contratti di appalti stipulati tra imprese delle rispettive Regioni, ciò al fine di consentire l’emersione del lavoro totalmente o parzialmente irregolare, di assicurare pari opportunità di trattamento dei lavoratori e di accesso delle imprese al mercato, scongiurando fenomeni di concorrenza scorretta e di dumping;

per i lavoratori provenienti dalla Regione Istria il Governo italiano valuti la possibilità, in considerazione della vicinanza del confine

italiano a quello croato, di considerare i lavoratori provenienti dalla Regione Istria al di fuori delle quote dei flussi migratori;

le medesime Regioni convengono sul fatto che tali azioni di regolamentazione debbano coinvolgere in un ruolo attivo le parti economiche e sociali e debbano avere come obiettivo un equilibrio e un governo sempre più stabili dei rispettivi mercati del lavoro e delle relazioni fra gli stessi;

le Parti Contraenti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

(impegni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna:

- 1) ad intervenire presso il Governo italiano affinché valuti la possibilità di disciplinare, tramite un Accordo bilaterale con la Repubblica di Croazia, la particolare situazione dei lavoratori delle due regioni che si recano, di norma giornalmente, nell'altra regione per svolgere attività lavorativa, individuando la parte del territorio delle due regioni che sia interessata dal fenomeno e stabilendo la frequenza dei rientri nell'altro Paese;

- 2) a sollecitare gli organi competenti a rafforzare il sistema di verifica delle imprese italiane e di quelle croate che operano in regime di appalto sul territorio del Friuli Venezia Giulia, affinché venga garantita la piena applicazione dei contratti collettivi

nazionali e locali, delle norme italiane e comunitarie in materia di lavoro e di sicurezza sociale, nonché di quelle relative alla sicurezza del lavoro;

- 3) a promuovere presso il Governo italiano la stipula di una Convenzione bilaterale con la Repubblica di Croazia che disciplini la materia degli appalti e preveda scambi diretti tra gli istituti pubblici dei due Paesi delle certificazioni e documentazioni necessarie alla verifica della regolarità degli appalti e del loro svolgimento, nonché al rispetto di tutte le norme italiane e comunitarie in materia di lavoro, sicurezza sociale e sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 2

(impegni della Regione Istria)

La Regione Istria si impegna:

- 1) ad intervenire presso il Governo croato per giungere alla modifica delle normativa in materia di lavoro e previdenza sociale che incoraggi i cittadini croati nella ricerca di rapporti di lavoro legali in Italia;
- 2) ad intervenire presso il Governo croato affinché valuti la possibilità di disciplinare, tramite un Accordo bilaterale con la Repubblica italiana, la particolare situazione dei lavoratori delle due regioni che si recano, di norma giornalmente, nell'altra regione per svolgere attività lavorativa, individuando la parte del territorio delle due regioni che

sia interessata dal fenomeno e stabilendo la frequenza dei rientri nell'altro Paese;

- 3) a condizionare i propri interventi economici a favore delle imprese, per il tramite dell'Agenzia istriana per lo sviluppo, alla garanzia da parte delle imprese beneficiarie del rispetto delle normative italiane e comunitarie in materia di lavoro, qualora operino in regime di appalto sul territorio italiano; nonché ad operare affinché interventi persuasivi in questo senso vengano adottati anche dalle organizzazioni e dalle istituzioni rappresentative delle imprese nella Regione Istria;
- 4) a promuovere presso il Governo croato la stipula di una convenzione bilaterale che disciplini la materia degli appalti e preveda gli scambi diretti tra i rispettivi istituti pubblici dei due Paesi delle certificazioni e documentazioni necessarie alla verifica della regolarità degli appalti e del loro svolgimento; nonché al rispetto di tutte le norme italiane e comunitarie in materia di lavoro, sicurezza sociale e sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 3

(coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese)

Entrambe le Regioni firmatarie si impegnano a coinvolgere le organizzazioni dei lavoratori e delle imprese in tutte le fasi di realizzazione delle previsioni della presente Intesa Operativa, programmando riunioni periodiche di verifica congiunta dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 4

(conformità con la legislazione nazionale)

Tutte le forme di collaborazione derivanti dall'applicazione dell'Intesa Operativa saranno realizzate in conformità con le legislazioni in vigore nei due Paesi.

ARTICOLO 5

(entrata in vigore e durata)

L'Intesa Operativa entra in vigore dalla data della sua firma e avrà una durata di cinque anni rinnovabili di comune accordo fra le Parti contraenti.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente Intesa Operativa in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua croata, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Trieste, 4 dicembre 2003

Il Presidente della Regione
Istria
Ivan Jakovcic

Il Presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia
Giulia
Riccardo Illy

Trieste, 24 ottobre 2003

EllePi/Istria/AttoAggiuntivoLavo23.10.2003